

DECRETO LEGGE “AMBIENTE”

Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153,

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

AUDIZIONE CONF COOPERATIVE

SENATO DELLA REPUBBLICA

novembre 2024



INDICE

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
L'IMPEGNO DELLE COOPERATIVE NELL'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI ECONOMIA CIRCOLARE	2
OSSERVAZIONI GENERALI SULLA PROPOSTA DI DECRETO	3
PROPOSTE DI EMENDAMENTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA	7
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI CENTRI DI RACCOLTA	7
DEFINIZIONI (autocompostaggio, compost, centro di raccolta, compostaggio di comunità e compost da sottoprodotti)	7
CLASSIFICAZIONE (RIFIUTI AGRICOLI)	9
SOTTOPRODOTTI	10
REGISTRO ELETTRONICO DI TRACCIABILITÀ	11
END OF WASTE - AUTORIZZAZIONI CASO PER CASO ED EMANAZIONE DEI DECRETI NAZIONALI	12
RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO	13

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'IMPEGNO DELLE COOPERATIVE NELL'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI ECONOMIA CIRCOLARE

L'ambizione di creare un'economia sostenibile e di aumentare la crescita attraverso le innovazioni e l'uso più efficiente delle materie prime richiede una svolta. La sfida sarà trovare un equilibrio tra i crescenti oneri per le imprese che devono rimanere competitive sul mercato globale e un nuovo modo di pensare la produzione ed i consumi in chiave evolutiva.

Servono una cultura del riuso più diffusa e tecnicamente efficace, una normativa più incentivante, una progettazione, a monte, dei prodotti che contenga in sé la capacità di durare nel tempo e rigenerarsi a fine ciclo. Si tratta, ancora, di promuovere e supportare la transizione verso la sostenibilità e la trasformazione tecnologica e digitale della società e del mondo cooperativo, definendo gli indicatori ed orientando gli investimenti verso progetti efficaci e misurabili, finalizzati a realizzare gli obiettivi e le strategie di economia circolare e sostenibilità.

Tutti obiettivi alla portata del mondo della cooperazione che può dare un grande contributo al radicamento di un modo circolare di fare economia.

Le imprese cooperative, inoltre, danno un importante contributo allo sviluppo economico, al sostegno dell'occupazione e ad una più equilibrata redistribuzione della ricchezza: spesso lo fanno anche attraverso attività innovative e con tecnologie all'avanguardia, offrendo servizi di interesse generale e di prodotti che migliorano la qualità della vita di intere comunità.



Inoltre, le cooperative non sono solo enti economici, ma anche attori sociali perché affrontano i problemi delle comunità locali e di gruppi di soggetti vulnerabili. L'impatto sociale delle cooperative è dunque un valore generato volontariamente e può essere una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile che la cooperazione contribuisce a costruire.

Confcooperative conferma, quindi, in premessa, il proprio impegno nel promuovere la pianificazione ed il posizionamento delle cooperative attraverso progetti concreti di sostenibilità e di economia circolare, creando le condizioni e supportando le azioni volte a rimuovere alcuni degli ostacoli più ingombranti ad un urgente sviluppo dell'economia circolare che si traduce anche in una occasione strategica per creare le migliori condizioni di un equilibrato sviluppo sociale.

Ciò premesso, pare opportuno fornire elementi di riflessione sul provvedimento in esame, formulando anche alcune specifiche proposte emendative, con particolare riferimento ai temi che risultano centrali per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi fissati a livello internazionale, europeo e nazionale.

OSSERVAZIONI GENERALI SULLA PROPOSTA DI DECRETO

La normativa in materia ambientale rappresenta un momento fondamentale e strategico, definendo un quadro di riferimento che dovrebbe essere orientato ad assicurare la promozione di una economia realmente circolare.

In tale contesto, l'auspicio, sin dalla fase di approvazione dei decreti di attuazione delle direttive in materia di economia circolare, era quello di superare le criticità e le inefficienze che hanno caratterizzato, negli anni, la disciplina sui rifiuti e, in particolare, sulla tracciabilità, procedendo ad un riordino delle disposizioni di riferimento, introducendo strumenti e misure efficaci sotto il profilo della tutela ambientale tali da garantire, al contempo, la massima semplificazione ed il risparmio di oneri inutili.

Nel contesto descritto, non si possono non rilevare alcune criticità che ancora permangono e che risulta urgente risolvere, con l'obiettivo di promuovere strumenti di semplificazione e di economia circolare.

Nel rinviare agli emendamenti allegati, in estrema sintesi si evidenziano le seguenti necessità:

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI CENTRI DI RACCOLTA

Si evidenzia come, in passato, siano emersi dubbi interpretativi circa la possibilità di conferire i residui derivanti dalla manutenzione del verde privato ai centri di raccolta comunali, quando il trasporto sia effettuato direttamente dal giardiniere o dal soggetto che ha effettuato la manutenzione del verde, in quanto tali rifiuti sarebbero qualificabili come rifiuti speciali. Anche questa disposizione sta generando molteplici difficoltà operative che appare necessario risolvere tempestivamente. Nell'emendamento si è scelto quindi di riportare la nozione in maniera del tutto conforme a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4.

I rifiuti vanno classificati come urbani e non come simili agli urbani, così da semplificare le modalità di conferimento e da non onerare gli operatori che effettuano l'attività con costi aggiuntivi.

La disposizione è quindi finalizzata a consentire presso i centri di raccolta comunali e previa convenzione, anche il conferimento di rifiuti speciali e dei rifiuti simili agli urbani.

Al fine di risolvere le suindicate difficoltà applicative, occorre anche procedere alla revisione dell'ormai obsoleto decreto ministeriale 8 aprile 2008, così da aggiornarne il contenuto rispetto alle sopravvenute modifiche normative.

DEFINIZIONI (autocompostaggio, compost, centro di raccolta, compostaggio di comunità e compost da sottoprodotti)

Le definizioni relative all'autocompostaggio ed al compostaggio di comunità devono essere coordinate con quelle più generali di compost e di compostaggio che prevedono anche il compostaggio di materiali e di sottoprodotti. Nella stessa logica, per l'attuazione della normativa, occorre inserire nella normativa sui fertilizzanti la specifica relativa alla possibilità di impiego dei sottoprodotti per la realizzazione degli ammendanti perché, **diversamente, le norme del codice ambientale sono inapplicabili.**

Va anche adeguata la definizione di centro di raccolta, in quanto la mutata qualifica come rifiuti speciali di alcune tipologie di rifiuti (rifiuti agricoli, rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde) ha generato molteplici problemi applicativi con riferimento alla mancata previsione, nella disciplina dei centri di raccolta, della possibilità di ricevere anche questa tipologia di rifiuti, in quanto classificati come rifiuti speciali e non come rifiuti urbani.

Con particolare riferimento ai rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali, si evidenzia come per espressa previsione comunitaria, tali rifiuti non possano essere qualificati come urbani e come, quindi, possa essere problematico il conferimento di tali rifiuti nei centri di raccolta comunali.

CLASSIFICAZIONE (Rifiuti agricoli)

Occorre riformulare la disposizione relativa alla classificazione dei rifiuti agricoli, in modo conforme alla direttiva comunitaria.

Al riguardo, si ricorda che **la direttiva comunitaria di riferimento escluda espressamente le attività agricole dal novero delle attività produttive di rifiuti urbani.** Al fine di risolvere il problema pratico emerso in sede di applicazione della definizione ad alcune categorie di rifiuti agricoli, andrebbe prevista la possibilità di conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta degli urbani su richiesta del produttore, salvo definire i criteri tariffari da applicare su base nazionale, per evitare difformità applicative sul territorio

SOTTOPRODOTTI

La disciplina in materia di sottoprodotti adottata ai sensi dell'articolo 184-*bis* del codice ambientale non risulta ancora adeguatamente applicata sul territorio, anche in considerazione dell'incertezza circa la



sussistenza dei requisiti normativamente richiesti, con particolare riferimento alla normale pratica industriale ed i requisiti dei materiali.

La prima parte dell'emendamento è quindi finalizzata ad eliminare un possibile limite della disciplina attuativa dell'articolo 184 *-bis* che, anche con riferimento al decreto attuativo n.264 del 2020, non necessariamente deve contenere criteri qualitativi e quantitativi.

Inoltre, al fine di incentivare pratiche virtuose di economia circolare, nel rispetto delle necessarie garanzie ambientali e sanitarie, riducendo così le richieste di autorizzazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti per materiali che possono essere utilmente impiegati come sottoprodotti, l'emendamento proposto è finalizzato a supportare operatori ed organi di controllo nelle proprie valutazioni mediante la predisposizione di specifiche schede tecniche ed allegati.

In particolare, si segnala l'esigenza di prevedere uno specifico allegato per i prodotti alimentari invenduti in quanto non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti e che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali e che vengano utilizzati per la produzione di energia.

La qualifica come sottoprodotti di tali residui, infatti, che derivano per lo più dall'attività di distribuzione e presentano elevatissime potenzialità di impiego nel settore della produzione di energia, è ancora dubbia, con una applicazione difforme della disciplina sul territorio ed un conseguente disincentivo all'utilizzo.

REGISTRO ELETTRONICO DI TRACCIABILITÀ

L'attuale formulazione dell'articolo 188 bis del codice ambientale non appare chiara con riferimento ai soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI. In particolare, il richiamo, riferito ai rifiuti non pericolosi, all'articolo 189, comma 3 non consente l'esatta individuazione della platea dei soggetti obbligati al RENTRI, con specifico riferimento ad alcune categorie di operatori che sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri cronologici di carico e scarico ai sensi dell'articolo 190 del medesimo codice ambientale. Al riguardo, occorre precisare che a livello comunitario la tracciabilità è prevista come obbligatoria soltanto con riferimento ai rifiuti pericolosi.

In secondo luogo, in un'ottica di semplificazione, devono essere esclusi dall'obbligo di iscrizione le imprese o gli enti che producano esclusivamente rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di ufficio (costituiti in particolare da toner, detersivi, batterie e lampade).

La disposizione risulta urgente in considerazione dell'imminente avvio del sistema.

Risulta inoltre necessaria l'istituzione di un tavolo di confronto e monitoraggio specificatamente dedicato alla tracciabilità per garantire l'adeguata considerazione dei diversi interessi di settore.

END OF WASTE - AUTORIZZAZIONI CASO PER CASO ED EMANAZIONE DEI DECRETI NAZIONALI

La necessità di semplificazione è data dall'opportunità di rendere conforme l'art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 all'impegno preso di fronte all'UE di semplificare i procedimenti amministrativi anche per lo sviluppo dell'economia circolare.

Oggi, in Italia, il procedimento per giungere ad un provvedimento end of waste richiede almeno 5 anni e il citato articolo non riesce a ridurre i periodi di gestazione di tali provvedimenti e, di conseguenza, non permette di allineare i tempi della burocrazia a quelli dell'avanzamento tecnologico. Eppure, questo è un elemento chiave per vincere la sfida della transizione ecologica. Non bisogna infatti dimenticare che oggi anno vengono immessi nel mercato numerosi nuovi prodotti, che richiedono nuove tecnologie per poter riciclare i rifiuti che ne derivano.

Per tali ragioni, la norma proposta mira a semplificare i procedimenti di autorizzazione end of waste ed a ridurre i tempi di istruttoria, assicurando, al contempo la massima tutela ambientale e sanitaria.

RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO

La modifica si rende urgente e necessaria al fine di prevenire equivoci interpretativi circa l'applicazione del regime di privativa alle attività di recupero dei rifiuti urbani e di raccolta dei rifiuti urbani destinati al recupero. La disposizione dell'articolo 198 del codice ambientale, infatti, sebbene la privativa sia chiaramente riferita al solo smaltimento, risulta diversamente interpretata ed applicata sul territorio, limitando l'attivazione di circuiti di raccolta, anche se organizzati su area privata, con pesanti ricadute in termini di concorrenza.

La questione risulta rilevante con riferimento alle emergenti attività di raccolta di specifici flussi di rifiuti (ad esempio rifiuti oggetto di sistemi EPR) che potrebbero essere utilmente raccolti dai Consorzi già costituiti o da imprese private per essere destinati al recupero, soprattutto con raccolte dedicate nei centri commerciali.



PROPOSTE DI EMENDAMENTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI CENTRI DI RACCOLTA

PROPOSTA EMENDAMENTO

<< All'articolo 4, comma 2, la lettera b) è sostituita con le seguenti: "b) All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito come segue: "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi";

c) All'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "di recupero e trattamento" sono aggiunte le parole "ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore." Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore>>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si evidenzia come, in passato, siano emersi dubbi interpretativi circa la possibilità di conferire i residui derivanti dalla manutenzione del verde privato ai centri di raccolta comunali, quando il trasporto sia effettuato direttamente dal giardiniere o dal soggetto che ha effettuato la manutenzione del verde, in quanto tali rifiuti sarebbero qualificabili come rifiuti speciali. Anche questa disposizione sta generando molteplici difficoltà operative che appare necessario risolvere tempestivamente. Nell'emendamento si è scelto quindi di riportare la nozione in maniera del tutto conforme a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4.

I rifiuti vanno classificati come urbani e non come simili agli urbani, così da semplificare le modalità di conferimento e da non onerare gli operatori che effettuano l'attività con costi aggiuntivi.

Il comma 3 della proposta è quindi finalizzato a consentire presso i centri di raccolta comunali e previa convenzione, anche il conferimento di rifiuti speciali e dei rifiuti simili agli urbani.

Al fine di risolvere le suindicate difficoltà applicative, occorre anche procedere alla revisione dell'ormai obsoleto decreto ministeriale 8 aprile 2008, così da aggiornarne il contenuto rispetto alle sopravvenute modifiche normative.

DEFINIZIONI (autocompostaggio, compost, centro di raccolta, compostaggio di comunità e compost da sottoprodotti)

Riferimenti



- [d.lgs.152 del 2006: art.183](#)
- [decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75](#)

PROPOSTA EMENDAMENTO

<<All'articolo 4, comma 2, è inserita la seguente lettera c): "c) all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

1) alla lettera e), dopo la parola "compostaggio" e prima delle parole: "degli scarti organici" sono inserite le seguenti parole: "di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o"

2) alla lettera ee), nella definizione di compost, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai fini di cui alla presente lettera, nell'allegato 2, sezione 2, punti 4 e 5, colonna "modo di preparazione e componenti essenziali" ed nell'allegato 5, sezione 3, punto 6, della colonna "Origine, componenti essenziali e trattamenti", del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, prima delle parole "di trasformazione e stabilizzazione" sono inserite le parole "di impiego di sottoprodotti, ovvero";

3) alla lettera mm), dopo le parole: "raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani," le parole: "per frazioni omogenee conferiti" sono sostituite con le seguenti: ", dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) o di rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde, conferiti per frazioni omogenee"

4) alla lettera qq-bis, dopo le parole "non domestiche" e prima delle parole "della frazione organica", sono inserite le parole: "di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o">>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le definizioni relative all'autocompostaggio ed al compostaggio di comunità devono essere coordinate con quelle più generali di compost e di compostaggio che prevedono anche il compostaggio di materiali e di sottoprodotti. Nella stessa logica, per l'attuazione della normativa, occorre inserire nella normativa sui fertilizzanti la specifica relativa alla possibilità di impiego dei sottoprodotti per la realizzazione degli ammendanti perché, diversamente, le norme del codice ambientale sono inapplicabili.

Va anche adeguata la definizione di centro di raccolta, in quanto la mutata qualifica come rifiuti speciali di alcune tipologie di rifiuti (rifiuti agricoli, rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde) ha generato molteplici problemi applicativi con riferimento alla mancata previsione, nella disciplina dei centri di raccolta, della possibilità di ricevere anche questa tipologia di rifiuti, in quanto classificati come rifiuti speciali e non come rifiuti urbani.

Con particolare riferimento ai rifiuti derivanti da attività agricole e agroindustriali, si evidenzia come per espressa previsione comunitaria, tali rifiuti non possano essere qualificati come urbani e come, quindi, possa essere problematico il conferimento di tali rifiuti nei centri di raccolta comunali.

NORMA VIGENTE, COMPRESIVA DELLE MODIFICHE RICHIESTE

[Articolo 183 decreto legislativo n.152 del 2006](#)

.....e) «autocompostaggio»: compostaggio **di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o** degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;



....ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione. **Ai fini di cui alla presente lettera, nell'allegato 2, sezione 2, punti 4 e 5, colonna "modo di preparazione e componenti essenziali" ed nell'allegato 5, sezione 3, punto 6, della colonna "Origine, componenti essenziali e trattamenti", del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, prima delle parole "di trasformazione e stabilizzazione" sono inserite le parole "di impiego di sottoprodotti, ovvero";**

....mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani, **dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) o di rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde, conferiti per frazioni omogenee conferiti** dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

.... qq-bis) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non **domestiche di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o** della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

CLASSIFICAZIONE (RIFIUTI AGRICOLI)

Riferimento d.lgs.152 del 2006: art.184, comma 3, lettera a)

PROPOSTA EMENDAMENTO

<<All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera c): "c) *All'articolo 184, comma 3, la lettera a) è sostituita con la seguente:*

a) "a) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività della pesca nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Rimane ferma la possibilità di conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa comunicazione da parte del produttore, applicando i criteri tariffari definiti da ARERA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza con riferimento alle attività svolte ed alla tipologia di rifiuti conferiti", sentite le associazioni rappresentative delle imprese e cooperative agricole su base nazionale;*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Occorre riformulare la disposizione relativa alla classificazione dei rifiuti agricoli, in modo conforme alla direttiva comunitaria.

Al riguardo, si ricorda che **la direttiva comunitaria di riferimento escluda espressamente le attività agricole dal novero delle attività produttive di rifiuti urbani**. Al fine di risolvere il problema pratico emerso in sede di applicazione della nuova definizione ad alcune categorie di rifiuti agricoli, andrebbe prevista la possibilità di conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta degli urbani su richiesta del produttore, salvo definire i criteri tariffari da applicare su base nazionale, per evitare difformità applicative sul territorio.

NORMA VIGENTE, COMPRESIVA DELLE MODIFICHE RICHIESTE

Articolo 184, comma 3 decreto legislativo n.152 del 2006



a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività **della pesca nonché delle attività** agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile **e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Rimane ferma la possibilità di conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa comunicazione da parte del produttore, applicando i criteri tariffari definiti da ARERA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza con riferimento alle attività svolte ed alla tipologia di rifiuti conferiti.**

SOTTOPRODOTTI

Riferimento d.lgs.152 del 2006: **art.184-bis**

PROPOSTA EMENDAMENTO

<< All'articolo 4, è aggiunto il seguente comma 4: " 4. All'184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "criteri" sono aggiunte le parole: "anche eventualmente";

b) alla fine del comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Sentite le Regioni e le Province autonome e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i decreti di cui al presente comma sono aggiornati con specifici allegati, al fine di fornire maggiore certezza circa i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) con riferimento a specifiche tipologie di settori o di residui produttivi, ivi inclusi prodotti alimentari invenduti in quanto non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti e che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali e che vengano utilizzati per la produzione di energia. Ai medesimi fini, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la predisposizione di schede tecniche utilizzabili come riferimento per specifiche tipologie di settori o di residui produttivi.">>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disciplina in materia di sottoprodotti adottata ai sensi dell'articolo 184-bis del codice ambientale non risulta ancora adeguatamente applicata sul territorio, anche in considerazione dell'incertezza circa la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti, con particolare riferimento alla normale pratica industriale ed i requisiti dei materiali.

La prima parte dell'emendamento è quindi finalizzata ad eliminare un possibile limite della disciplina attuativa dell'articolo 184 -bis che, anche con riferimento al decreto attuativo n.264 del 2020, non necessariamente deve contenere criteri qualitativi e quantitativi.

Inoltre, al fine di incentivare pratiche virtuose di economia circolare, nel rispetto delle necessarie garanzie ambientali e sanitarie, riducendo così le richieste di autorizzazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti per materiali che possono essere utilmente impiegati come sottoprodotti, l'emendamento proposto è finalizzato a supportare operatori ed organi di controllo nelle proprie valutazioni mediante la predisposizione di specifiche schede tecniche ed allegati.



In particolare, si segnala l'esigenza di prevedere uno specifico allegato per i prodotti alimentari invenduti in quanto non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti e che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali e che vengano utilizzati per la produzione di energia. La qualifica come sottoprodotti di tali residui, infatti, che derivano per lo più dall'attività di distribuzione e presentano elevatissime potenzialità di impiego nel settore della produzione di energia, è ancora dubbia, con una applicazione difforme della disciplina sul territorio ed un conseguente disincentivo all'utilizzo.

NORMA VIGENTE, COMPRESIVA DELLE MODIFICHE RICHIESTE

Art. 184-bis, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (sottoprodotti)

....

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri **anche eventualmente** qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Sentite le Regioni e le Province autonome e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i decreti di cui al presente comma sono aggiornati con specifici allegati, al fine di fornire maggiore certezza circa i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) con riferimento a specifiche tipologie di settori o di residui produttivi, ivi inclusi prodotti alimentari invenduti in quanto non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti e che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali e che vengano utilizzati per la produzione di energia. Ai medesimi fini, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la predisposizione di schede tecniche utilizzabili come riferimento per specifiche tipologie di settori o di residui produttivi.

REGISTRO ELETTRONICO DI TRACCIABILITÀ

Riferimento d.lgs.152 del 2006: **art.188-bis**

PROPOSTA EMENDAMENTO

<< Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo 4-bis: "All'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale, di cui al presente articolo gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, le imprese obbligate alla tenuta del registro di cronologico di carico e scarico ai sensi dell'articolo 190. Rimangono comunque

esclusi dall'obbligo di iscrizione enti ed imprese che producono o depositano esclusivamente rifiuti anche pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività di ufficio, quali computer, toner, detersivi, batterie e lampade".

b) è inserito il seguente comma 8: *"E' istituito presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza ambientale, un tavolo tecnico sulla tracciabilità che assicuri il confronto e la presenza di tutte le categorie interessate dall'applicazione del nuovo sistema con l'adeguata considerazione delle diverse esigenze di settore ai fini della definizione della disciplina di attuazione del presente articolo e delle necessarie fasi di sperimentazione e di monitoraggio">>.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuale formulazione dell'articolo 188 bis del codice ambientale non appare chiara con riferimento ai soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI. In particolare, il richiamo, riferito ai rifiuti non pericolosi, all'articolo 189, comma 3, non consente l'esatta individuazione della platea dei soggetti obbligati al RENTRI, con specifico riferimento ad alcune categorie di operatori che sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri cronologici di carico e scarico ai sensi dell'articolo 190 del medesimo codice ambientale. Al riguardo, occorre precisare che a livello comunitario la tracciabilità è prevista come obbligatoria soltanto con riferimento ai rifiuti pericolosi.

In secondo luogo, in un'ottica di semplificazione, devono essere esclusi dall'obbligo di iscrizione le imprese o gli enti che producano esclusivamente rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di ufficio (costituiti in particolare da toner, detersivi, batterie e lampade).

Risulta inoltre necessaria l'istituzione di un tavolo di confronto e monitoraggio specificatamente dedicato alla tracciabilità per garantire l'adeguata considerazione dei diversi interessi di settore.

END OF WASTE - AUTORIZZAZIONI CASO PER CASO ED EMANAZIONE DEI DECRETI NAZIONALI

PROPOSTA EMENDAMENTO

<< All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera c): *"All'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio delle operazioni di recupero riferite alle tipologie di rifiuto disciplinate con i decreti di cui al presente comma può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente con le modalità e per gli effetti dell'articolo 216.";*

b) *al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunto il seguente periodo: "In caso di ritardo nel rilascio del parere di cui al presente comma superiore ai 60 giorni, l'autorità competente può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione acquisendo dall'istante apposita relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato. In tale ipotesi, per gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi, l'Autorità competente, valutate le circostanze del caso, può disporre un incremento del valore delle garanzie finanziarie dovute";*

c) *al comma 3, dopo le parole: "e 17 novembre 2005, n. 269." è aggiunto il seguente periodo: "Continuano comunque ad applicarsi i criteri definiti con i decreti indicati e le procedure semplificate di cui all'articolo 216 del presente decreto, per quanto non espressamente disciplinato dai provvedimenti adottati ai sensi del comma 2".*



d) i commi 3-bis, 3-ter, e 3-sexies sono abrogati.

e) dopo il comma 3-septies sono aggiunti i seguenti:

“3-octies. Nei casi diversi da quelli in cui sia applicabile la procedura di cui all’articolo 216 e per i soli rifiuti non pericolosi, decorsi senza esito 180 giorni dalla presentazione all’autorità competente ai sensi del comma 3 dell’apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui al comma 3-novies, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c) ,d), e), può procedere con l’esercizio delle operazioni di recupero.

3-novies. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché per l’applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.

3-decies. Con riferimento alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome possono adottare autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c) ,d), e) e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio. L’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La necessità di semplificazione è data dall’opportunità di rendere conforme l’art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 all’impegno preso di fronte all’UE di semplificare i procedimenti amministrativi anche per lo sviluppo dell’economia circolare.

Oggi, in Italia, il procedimento per giungere ad un provvedimento end of waste richiede almeno 5 anni e il citato articolo non riesce a ridurre i periodi di gestazione di tali provvedimenti e, di conseguenza, non permette di allineare i tempi della burocrazia a quelli dell’avanzamento tecnologico. Eppure, questo è un elemento chiave per vincere la sfida della transizione ecologica. Non bisogna infatti dimenticare che oggi anno vengono immessi nel mercato numerosi nuovi prodotti, che richiedono nuove tecnologie per poter riciclare i rifiuti che ne derivano.

Per tali ragioni, la norma proposta mira a semplificare i procedimenti di autorizzazione end of waste ed a ridurre i tempi di istruttoria, assicurando, al contempo la massima tutela ambientale e sanitaria.

RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO

Riferimento d.lgs.152 del 2006: **art.198**

PROPOSTA EMENDAMENTO



<< Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo 4-bis: "All'articolo 198, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero che sono svolti in regime di libera concorrenza anche con raccolte dedicate su area privata, previa comunicazione al Comune dell'avvio dell'attività per meri fini di rendicontazione">>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica si rende necessaria al fine di prevenire equivoci interpretativi circa l'applicazione del regime di privativa alle attività di recupero dei rifiuti urbani e di raccolta dei rifiuti urbani destinati al recupero. La disposizione dell'articolo 198 del codice ambientale, infatti, sebbene la privativa sia chiaramente riferita al solo smaltimento, risulta diversamente interpretata ed applicata sul territorio, limitando l'attivazione di circuiti di raccolta, anche se organizzati su area privata, con pesanti ricadute in termini di concorrenza.

La questione risulta rilevante con riferimento alle emergenti attività di raccolta di specifici flussi di rifiuti (ad esempio rifiuti oggetto di sistemi EPR) che potrebbero essere utilmente raccolti dai Consorzi già costituiti o da imprese private per essere destinati al recupero, soprattutto con raccolte dedicate nei centri commerciali.

NORMA VIGENTE, COMPRENSIVA DELLE MODIFICHE RICHIESTE

Art. 198, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Competenze dei Comuni)

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. **Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero che sono svolti in regime di libera concorrenza anche con raccolte dedicate su area privata, previa comunicazione al Comune dell'avvio dell'attività per meri fini di rendicontazione".**

